



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
dott.ssa Manuela Fontana
quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)

alla pubblica udienza del 7.1.2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al
n. 24089/'23 del ruolo generale

T R A

[redacted] rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. S.
[redacted], presso il cui studio in Roma, [redacted]
elettivamente domicilia

E

INPS - in persona del leg rapp.te p.t. - rappresentato e difeso, in virtù di procura
notarile, dall'avv. A. Di Stefano, con la quale domicilia in Napoli, alla via A. De
Gasperi n. 55

NONCHE'

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del leg. rapp.te
pt, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. [redacted]
presso il cui studio [redacted] elett.te domicilia

Ragioni di fatto e di diritto



Con ricorso depositato in data 21.12.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90354267 48 000 , dell'importo di euro 3.936,06, emessa con riferimento ad avviso di addebito n. 397 2021 0003188333 000, Lamentava la nullità dell'intimazione per difetto di indicazione degli estremi del titolo esecutivo e della data di esecutività del ruolo nonché l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti resistenti.

L'opposizione va dichiarata inammissibile.

Mette conto sottolineare come debba essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesta la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, oscurità dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, decadenza ex rt. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999), sicché, ove l'opposizione veicoli le menzionate eccezioni, deve essere proposta nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto, che nella specie non è stato rispettato.

A conferma della corretta qualificazione dei suindicati vizi come motivi di opposizione agli atti esecutivi - da far valere nel termine di cui all'art. 617 c.p.c. - si è pronunciata copiosa giurisprudenza (Cass. n. 11338/10; Cass. n. 27019/2008; Cass. n. 2006 n. 15275; Cass. 5111/2007; Cass., sez. VI, del 4.4.2018, n. 8402, Cass. del 25.2.2016, n. 3707; Cass. del 19.10.2015, n. 21080; Cass. 586/1999; Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile Ordinanza 24548 del 18.11.2014 Tribunale Reggio Calabria sez. I, 25/02/2020, n.265).

Parte ricorrente eccepisce la carenza di motivazione dell'intimazione per mancata indicazione degli estremi del titolo esecutivo e della data di esecutività del ruolo.

La parte ha dunque proposto opposizione agli atti esecutivi. Orbene, considerato che l'intimazione per cui è causa è stata notificata in data 15.11.2023 (cfr documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente), l'opposizione in oggetto, introdotta con ricorso depositato il 21.12.2023, risulta tardiva perché proposta oltre il termine di 20 gg dalla conoscenza dei lamentati vizi.

L'opposizione va dunque dichiarata inammissibile.

Il contenuto processuale della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:



1) Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) Compensa le spese
Napoli, il 7.1.2025

IL GIUDICE
dr. Manuela Fontana

